



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici
delle Scuole Secondarie di primo e secondo
grado statali e paritarie

e, p.c.

Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Perugia

(rif. Prot. N U-2026-0002294 del 04/05/2026)

Oggetto: Validità dell'anno scolastico e frequenza degli alunni – Indicazioni operative in vista degli scrutini finali.

In vista della conclusione dell'anno scolastico, questo Ufficio ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di carattere riepilogativo e operativo in materia di frequenza degli studenti della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, con particolare riferimento alla validità dell'anno scolastico, alle deroghe al limite massimo delle assenze e alla documentazione attestante motivi di salute, al fine di assicurare uniformità di comportamenti in sede di scrutinio finale.

Come noto, ai fini della validità dell'anno scolastico e dell'ammissione allo scrutinio finale, per ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, calcolato sul monte ore complessivo delle attività oggetto di valutazione.

Il mancato raggiungimento di tale limite comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per la scuola secondaria di primo grado, e dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, per la scuola secondaria di secondo grado.

Si precisa che nel computo delle assenze rientrano anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Le citate disposizioni prevedono la possibilità di deroghe motivate e straordinarie al limite minimo di frequenza, da applicarsi in casi eccezionali. Tali deroghe devono essere preventivamente individuate e deliberate dal Collegio dei docenti, nel rispetto dell'autonomia scolastica e come chiarito dalla Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011.

Responsabili del procedimento:
DT Francesco Mezzanotte e Fabiano Paio
e-mail:
francesco.mezzanotte@istruzione.it
fabiano.paio@istruzione.it

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
Tel +39 075 5828296 – 5833480
e-mail PEO: direzione-umbria@istruzione.it
e-mail PEC: drum@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Direzione Generale

La medesima circolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, individua alcune fattispecie generalmente ritenute apprezzabili ai fini della concessione delle deroghe, quali:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che prevedono il sabato quale giorno di riposo.

Resta ferma la competenza del Consiglio di Classe, che, nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, è tenuto a verificare, caso per caso, non solo la sussistenza delle condizioni di deroga, ma anche che la frequenza effettuata consenta un sufficiente rapporto educativo e la disponibilità di elementi valutativi adeguati.

Con riferimento alla documentazione sanitaria a giustificazione delle assenze, si ricorda che la Regione Umbria, nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa, ha disposto l'abolizione del certificato medico di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza (art. 45 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8).

Conseguentemente, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale non sono più tenuti al rilascio di certificazioni di riammissione, né le istituzioni scolastiche possono richiederle.

In caso di assenze prolungate per motivi di salute, le scuole, in coerenza con i criteri e le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti, non potranno più richiedere certificati medici di riammissione (non più previsti), ma potranno acquisire documentazione sanitaria idonea a comprovare l'esistenza di una patologia tale da aver impedito la frequenza scolastica per un periodo di tempo rilevante (ad esempio: referti specialistici, esami clinici, attestazioni di strutture sanitarie).

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulle novità introdotte dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 cd. "Decreto Caivano", convertito con modificazioni dalla L. 159/2023 che ha riscritto integralmente l'art. 114 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In particolare, il comma 4 prevede che il Dirigente Scolastico/Coordinatore Didattico verifichi la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo, individuando quelli che risultino assenti per più di quindici giorni, anche non continuativi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Responsabili del procedimento:
DT Francesco Mezzanotte e Fabiano Paio
e-mail:
francesco.mezzanotte@istruzione.it
fabiano.paio@istruzione.it

Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia
Tel +39 075 5828296 – 5833480
e-mail PEO: direzione-umbria@istruzione.it
e-mail PEC: drum@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Direzione Generale

La norma stabilisce inoltre che costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi, rafforzando il nesso tra frequenza scolastica e doveri educativi delle famiglie.

Infine, si ricorda quanto previsto sia dal D. Lgs. n. 62/2017 sia dal D.P.R. n. 122/2009, secondo cui, anche in presenza di assenze rientranti nelle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, qualora il Consiglio di Classe accerti che tali assenze abbiano comunque compromesso la possibilità di procedere ad una valutazione attendibile per insufficienza del rapporto educativo, deve essere deliberata e verbalizzata l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ernesto Pellecchia

<i>Responsabili del procedimento:</i> DT Francesco Mezzanotte e Fabiano Paio e-mail: francesco.mezzanotte@istruzione.it fabiano.paio@istruzione.it	<i>Via Carlo Manuali, 4 – 06129 - Perugia</i> Tel +39 075 5828296 – 5833480 e-mail PEO: direzione-umbria@istruzione.it e-mail PEC: drum@postacert.istruzione.it	
--	--	--